

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7-11-2013



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 1690

Conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione

**Conferenza Unificata
Roma, 7 novembre 2013**

ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di immigrazione)

All'art. 1, comma 1, sostituire le parole "è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti parole "è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2013".

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.

MOTIVAZIONE

I Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio: si tratta di ragazzi stranieri che arrivano o si trovano soli sul territorio e che il Comune, per competenza, deve provvedere a collocare temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione. Spesso si tratta di situazioni legate alla necessità di dover far fronte a numerosi e imprevisi arrivi (come nel caso dell'emergenza nord Africa) che hanno fatto sì che i comuni più esposti (perché in frontiera o grandi città) abbiano visto un gran numero di minori collocati in strutture di accoglienza sul proprio territorio senza avere le risorse economiche necessarie o i servizi sociali commisurati alle necessità. Un importante passo avanti è stato l'accordo con il governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento di fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori nord Africa e che ha creato le premesse per **l'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei msna presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

Gli emendamenti proposti vanno nella direzione di garantire che la capienza del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia commisurato ad assicurare effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano. Emerge con evidenza che, per quanto sia da riconoscere l'impegno dello Stato, che per la prima volta ha istituito un Fondo stabile e pluriennale per la copertura di costi fino ad oggi totalmente a carico dei Comuni, lo stanziamento di 20 milioni di euro appare del tutto insufficiente.

La cifra richiesta, pari ad 80 milioni di euro, copre soltanto parzialmente i costi (più di 200 milioni di euro all'anno) per l'accoglienza degli oltre 7000 MSNA, mediamente presenti sul nostro territorio (i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportano, al 30/09/2013, la segnalazione di 7821 minori stranieri non accompagnati), ma rappresenta un contributo adeguato che, pur tenendo conto dell'attuale situazione di difficoltà finanziaria, permette di dare respiro ai comuni e a mantenere attive le buone pratiche, in termini di coordinamento e standardizzazione degli interventi in un'ottica di sistema.



Si chiede, inoltre, che tale Fondo sia inserito in un Sistema Nazionale che gestisca e monitori le accoglienze e che veda il naturale coinvolgimento di ANCI, come in SPRAR o già nel Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale soluzione permetterebbe di non disperdere le esperienze e le competenze acquisite con il Programma, dando continuità al lavoro svolto fino ad oggi e mirato anche alla definizione di un articolato percorso di accoglienza che favorisca un'azione sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte, tanto a livello locale quanto a livello centrale, tenendo sempre presente il superiore interesse del minore.



120 milioni: entrata utile ai fini del PSI

ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 1 le parole "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2013"

Al comma 2, la parola "non" è abrogata

MOTIVAZIONE

A seguito dell'analisi, in sede tecnica, del gettito IMU e delle conseguenti assegnazioni statali per l'anno 2012, anche alla luce delle imperfezioni di stima sui comuni terremotati, è stato necessario integrare il Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 di 120 milioni di euro.

Il comma 2 dell'articolo 2 stanziava per il solo 2013 un contributo di 120 milioni di euro a titolo di integrazione del Fondo di Solidarietà Comunale ma non è considerato come entrata utile ai fini del Patto di stabilità interno.

L'esclusione dal Patto di Stabilità del contributo costituisce solo liquidità per i comuni i quali potranno utilizzarla solo per spese non rilevanti ai fini del Patto.

L'emendamento proposto intende consolidare il contributo ad integrazione del Fondo e renderlo pienamente utilizzabile.

Copertura

Alla copertura si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno



Abrogazione manovra aggiuntiva 2013 PSI

ARTICOLO 2 **(Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)**

Al comma 5, lett. a) il capoverso "2-bis" è abrogato.

Copertura

Alla copertura derivante dall'abrogazione del comma si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno

MOTIVAZIONE

Il patto di stabilità interno prevede l'individuazione di Comuni virtuosi i quali avrebbero dovuto conseguire un obiettivo strutturale pari a zero, mentre i restanti Enti si sarebbero dovuti fare carico dell'importo complessivo della manovra del comparto, ossia anche degli importi della manovra azzerata agli Enti virtuosi attraverso la maggiorazione del loro obiettivo di un punto percentuale.

Pertanto, fino alle norme di cui al comma 5 della "manovrina", i saldi del patto di stabilità (in percentuale della spesa media corrente 2007/2009), da applicare ai soli enti "non virtuosi" dovevano essere le seguenti:

- 15,8% dall'anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 13% nel 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

L'individuazione degli Enti virtuosi, da determinarsi con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non è avvenuta. In tal caso la legge prevedeva l'applicazione delle seguenti percentuali:

- 14,8% dall'anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 12% nel 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (dal 2014 si applicherà la percentuale del 14,8%).

Il comma 5 della "manovrina" dispone invece che per il 2013 tutti i Comuni sono considerati "non virtuosi" e quindi devono applicare la percentuale pari a

- 15,61% dall'anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 12,81% nel 2013 per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti



L'effetto di questa disposizione è una maggiore contribuzione per il 2013 del comparto dei Comuni al risanamento dei conti pubblici per un importo di circa 380 milioni di euro

Con l'emendamento proposto si chiede di abrogare il capoverso che aumenta il contributo dei Comuni e delle Province al risanamento della finanza pubblica.

Alla copertura si provvede facendo ricorso al programma di dismissioni già utilizzato a copertura di 525 milioni dell'importo complessivo necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo



Differimento della certificazione alle regioni dell'avvenuto pagamento

ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 7, lett. c) sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "fornisce formale certificazione alla Regione" sono sostituite con le seguenti "fornisce formale certificazione alla Ragioneria Generale dello Stato"
- le parole "31 ottobre" sono sostituite con le seguenti "30 novembre"
- eliminare dalle parole "Sulla base delle certificazioni" fino a "e successive modificazioni.>>
- Aggiungere il periodo ". La Ragioneria Generale dello Stato rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al Tavolo di cui al comma 4 al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi.>>"

MOTIVAZIONE

Il decreto legge 35 del 2013 stabilisce che il pagamento dei debiti delle Regioni deve riguardare, per almeno due terzi i residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Le risorse messe a disposizione dalle Regioni devono essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti.

Il comma 7 lett. c) articolo 2 del presente decreto dispone che all'atto dell'estinzione da parte delle Regioni dei debiti nei confronti degli enti locali gli stessi provvedano all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale deve fornire la certificazione alla Regione entro il 31 ottobre dell'avvenuto pagamento dei debiti, in relazione ai debiti già estinti dalla regione entro il 30 settembre, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti della regione nei restanti casi. La mancata certificazione rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Con il presente emendamento si chiede che la comunicazione dei pagamenti effettuati dagli Enti locali, come tutti gli adempimenti relativi al Patto di Stabilità Interno, sia indirizzata



non alle Regioni ma alla Ragioneria Generale dello Stato e che il termine sia differito al 30 novembre per consentire agli enti di effettuare la comunicazione in tempi congrui.

Si chiede inoltre che i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi, per le finalità di cui al presente comma, prendano parte al tavolo istituito dall'Articolo 2 comma 4 del decreto legge n.35 del 2013 che deve verificare gli adempimenti delle Regioni e delle Province autonome relativamente al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012.

Vista la pluralità di sanzioni già poste a carico dei dirigenti dal decreto legge n.35 del 2013 si propone inoltre di abolire l'ulteriore sanzione prevista dal presente comma.



Pagamento debiti pregressi

ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 7 lett. c) infine al primo periodo aggiungere le parole “se compatibile con gli obiettivi del Patto di stabilità interno

MOTIVAZIONE

L'estinzione di debiti da parte degli enti locali a seguito del pagamento delle Regioni dei residui passivi nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi, potrebbe causare difficoltà nel raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità interno. Pertanto, al fine di non aggiungere un ulteriore danno, oltre quello causato dal ritardo del pagamento da parte delle Regioni, si chiede di limitare il pagamento dei debiti in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno.



Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013

Aggiungere il seguente articolo:


1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.
3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

MOTIVAZIONE

La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato.

Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) e quando la stima è distante dal gettito reale, la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

Con il comma 3 si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fini dei saldi relativi al Patto di stabilità interno.



Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art.4, d.lgs. n.23/2011)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.



MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.

